



REGOLAMENTO DI ATENEEO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

emanato con D.R. n. 1124 del 24 novembre 2023

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento disciplina le attività di mobilità internazionale in uscita (*outgoing*) e in entrata (*incoming*) degli/le studenti iscritti/e a Corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, Master di I e II livello, Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione e del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo.

Il Regolamento è redatto in conformità al Regolamento UE n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Programma Erasmus Plus, e alla Guida del Programma Erasmus Plus.

L'Università degli Studi di Brescia persegue i seguenti obiettivi in conformità ai principi e alle linee d'indirizzo stabilite dall'Unione Europea, dalle autorità ministeriali nonché dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo:

- stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
- promuove attività didattiche, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi, scientifiche e di terza missione, sviluppate con Università e Istituzioni estere;
- aderisce a programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale;
- organizza servizi finalizzati all'accoglienza dei partecipanti alla mobilità in entrata e al supporto per gli/le studenti, il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo in uscita;
- assicura il corretto riconoscimento nella carriera dello studente delle attività realizzate nel corso del periodo di mobilità internazionale;
- favorisce la preparazione linguistica per le mobilità in uscita e in entrata.

L'Università degli Studi di Brescia ispira le proprie scelte ai valori chiave di solidarietà e inclusività, in armonia con il territorio, l'Europa e il mondo.

L'Università degli Studi di Brescia implementa le attività previste dal Programma Erasmus Plus in quanto titolare della *European Charter for Higher Education* (ECHE). La ECHE è il documento rilasciato dall'Unione Europea che fornisce il quadro generale di qualità per le attività di cooperazione europea e internazionale che gli Istituti di Istruzione superiore possono svolgere nell'ambito del Programma Erasmus Plus.

Art. 2 – Gestione della mobilità internazionale

Concorrono alla gestione dei programmi di mobilità internazionale:

- a) il Rettore, e/o il Prorettore e/o i Delegati del Rettore per le attività di internazionalizzazione;
- b) i Referenti di Dipartimento per l'Internazionalizzazione;
- c) l'UOC Mobilità e Promozione Internazionale.

Il Rettore, e/o il Prorettore e/o i Delegati del Rettore per le attività di internazionalizzazione, definiscono:

- le strategie e le politiche di mobilità internazionale dell'Ateneo;
- l'attivazione di nuovi partenariati e la partecipazione a network internazionali;
- le attività del Gruppo di Lavoro per l'Internazionalizzazione, al quale partecipano i Referenti di Dipartimento per l'Internazionalizzazione, che ha il compito di programmare e definire le linee di indirizzo degli accordi di mobilità e di valutare l'efficacia delle attività di mobilità internazionale.



Ai Referenti di Dipartimento per l'Internazionalizzazione compete:

- il coordinamento delle attività di mobilità internazionale delle aree scientifico-disciplinari afferenti al proprio Dipartimento;
- il coordinamento delle proposte di attivazione, modifica o disattivazione degli accordi interistituzionali relativi alle aree scientifico-disciplinari afferenti al proprio Dipartimento;
- la promozione delle attività atte a sviluppare la conoscenza dei programmi di mobilità internazionale e delle relative procedure.

Il Referente di Dipartimento per l'Internazionalizzazione può avvalersi della collaborazione di Referenti dei Corsi di studio per l'approvazione dell'organizzazione didattica del periodo da svolgere all'estero (*Learning Agreement*) e il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

Alla UOC Mobilità e Promozione Internazionale compete la gestione amministrativa dei programmi di mobilità internazionale e di tutte le fasi relative alla mobilità degli/le studenti, del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo. Inoltre, la UOC Mobilità e Promozione Internazionale garantisce la corretta implementazione del Programma Erasmus Plus sulla base delle indicazioni della Commissione Europea.

Art. 3 – Tipologie e finalità della mobilità internazionale

L'Università degli Studi di Brescia promuove la mobilità internazionale di studenti e del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, anche in modalità *blended* o virtuale, nell'ambito di accordi interistituzionali con Istituti di Istruzione superiore o Enti pubblici o privati esteri.

L'Università degli Studi di Brescia attiva, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- mobilità degli studenti *outgoing* e *incoming* per studio, tirocinio e ricerca finalizzata alla preparazione della tesi di laurea o relazione finale;
- mobilità degli studenti *outgoing* e *incoming* nell'ambito di titoli doppi, multipli o congiunti;
- mobilità del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo *outgoing* e *incoming* per docenza o formazione;
- altre esperienze di mobilità promosse direttamente dai Dipartimenti e/o di carattere individuale.

Art. 4 – Accordi internazionali

L'Ateneo può stipulare accordi interistituzionali con Istituti di Istruzione superiore o Enti pubblici o privati esteri.

La stipula di accordi di mobilità con una o più Istituzioni partner può essere proposta da ciascun docente dell'Università degli Studi di Brescia o dalle Istituzioni estere.

Nell'accordo, che definisce i termini e le condizioni delle mobilità, devono essere indicati le aree scientifico-disciplinari, i livelli di studio, i flussi di studenti e personale *outgoing* e *incoming* e la durata del periodo di mobilità.

L'Ateneo ha facoltà di verificare periodicamente l'attuazione degli accordi e di determinare eventuali rinnovi o interruzioni degli stessi.

Art. 5 – Bandi di selezione

Le opportunità di mobilità internazionale per gli/le studenti e il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo sono rese note attraverso appositi bandi pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e inclusione, che definiscono le specifiche attività ammesse, le destinazioni disponibili, la durata delle mobilità, i requisiti di ammissione e di partecipazione, le scadenze per la presentazione delle candidature, i criteri e le modalità di selezione e pubblicazione delle graduatorie, le modalità di rinuncia, gli adempimenti necessari a seguito della selezione, la disponibilità di borse di studio ed eventuali contributi finanziari integrativi e le condizioni per la restituzione, la copertura assicurativa.



Art. 6 – Learning Agreement

Learning Agreement per studio

Gli/le studenti ammessi/e ai programmi di mobilità devono predisporre il *Learning Agreement* contenente le attività formative, con relativi crediti, che saranno svolte durante la permanenza presso l'Istituto di destinazione.

Tale documento deve rispettare le disposizioni in materia emanate dai Consigli di Corso di studio.

Le attività formative devono mirare all'acquisizione di conoscenze e competenze congruenti con il proprio percorso di studio. Tali attività possono pertanto essere sostituite garantendo la coerenza con il piano di studi, pur senza la necessità della esatta corrispondenza dei contenuti o dell'identità di denominazioni tra le singole attività.

Il *Learning Agreement*, previa verifica di coerenza con il piano di studi approvato, deve essere sottoscritto prima della partenza dal Referente di Dipartimento per l'Internazionalizzazione o dal Referente del Corso di studio e dal Responsabile dell'Istituzione ospitante.

Il *Learning Agreement* deve essere congruo con la durata della mobilità e con il numero di crediti equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'Università degli Studi di Brescia (ovvero convenzionalmente 60 CFU per un intero anno accademico; 30 CFU per un semestre; 15 CFU per un trimestre accademico), salvo eccezioni approvate dal Referente di Dipartimento per l'Internazionalizzazione o dal Referente del Corso di studio.

Il *Learning Agreement* può includere il tirocinio obbligatorio e/o il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti.

Eventuali modifiche al *Learning Agreement* dovranno essere approvate e sottoscritte dalle parti coinvolte, pena l'inefficacia di tali modifiche.

Il bando di selezione definisce un numero minimo di crediti per semestre, relativi all'anno in cui si svolgerà la mobilità per studio e valevoli ai fini del calcolo dei crediti necessari all'ottenimento del titolo, da conseguire all'estero.

Learning Agreement per tirocinio e tesi all'estero

In caso di mobilità per tirocinio, il *Learning Agreement* contiene il titolo e la descrizione del progetto, la durata e l'impegno orario settimanale con i relativi crediti acquisibili, definiti anche con riferimento ai Regolamenti delle attività di tirocinio dei Corsi di studio dell'Ateneo.

In caso di mobilità per attività di preparazione della tesi di laurea o relazione finale, il *Learning Agreement* riporta il titolo e la descrizione delle attività oggetto della ricerca, la durata e l'impegno orario settimanale e i crediti acquisibili. Il numero dei crediti è stabilito dal Corso di studio sulla base della durata della mobilità e dell'impegno orario complessivo.

Per gli/le studenti in mobilità nell'ambito del programma Erasmus Plus, non è possibile sostenere esami presso l'Università degli Studi di Brescia durante il periodo di permanenza all'estero.

Art. 7 – Preparazione linguistica

L'Ateneo può attivare corsi per la preparazione linguistica dei candidati alla mobilità *outgoing* e *incoming*.

Art. 8 – Contributi finanziari

L'Università degli Studi di Brescia può, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnare contributi economici, anche ad integrazione di contributi resi disponibili dal Programma Erasmus Plus e da altri programmi internazionali.

Gli importi dei contributi economici di Ateneo sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

I candidati in mobilità sono tenuti a sottoscrivere prima della partenza un accordo finanziario che stabilisce l'ammontare del contributo, le modalità di erogazione ed eventuale restituzione dello stesso, le condizioni, gli obblighi e gli impegni di ciascuna delle parti.



Art. 9 – Riconoscimento accademico della mobilità

L'Università degli Studi di Brescia garantisce allo studente *outgoing* il pieno riconoscimento accademico delle attività svolte nell'ambito del periodo di mobilità in conformità a quanto concordato nel *Learning Agreement*.

Al termine del periodo di mobilità per studio, l'Istituzione ospitante certifica nel *Transcript of Records* gli esami superati e i crediti acquisiti.

Al termine della mobilità per tirocinio o per tesi, l'Istituzione ospitante predispone una relazione finale relativa al lavoro svolto.

La documentazione è inoltrata al Consiglio di Corso di studio per il riconoscimento delle attività.

Ulteriori disposizioni relative al riconoscimento dei periodi di mobilità all'estero sono stabilite dai Regolamenti di Ateneo.

L'Università degli Studi di Brescia adotta il sistema ECTS in base al quale un credito ECTS equivale a un credito formativo universitario (CFU), corrispondente a 25 ore di impegno comprensive di frequenza di lezioni frontali e di attività di autoapprendimento.

Secondo le indicazioni della Commissione Europea, per convertire il voto estero nel sistema di votazione in trentesimi, l'Università degli Studi di Brescia utilizza le tabelle di conversione ECTS che riportano la distribuzione statistica dei voti conseguiti da gruppi omogenei di studenti in un determinato periodo.

Le tabelle di conversione sono prodotte e aggiornate ogni anno da parte dell'UOC Mobilità Internazionale Studenti, sulla base delle linee guida europee.

I percorsi di studio all'estero riconosciuti nella carriera dello studente, compresi i tirocini, sono riportati nel *Diploma Supplement*, dando evidenza delle istituzioni presso le quali si è svolta l'attività accademica, della denominazione originale delle attività formative e dei relativi crediti, nonché di eventuali titoli doppi o multipli conseguiti.

Art. 10 - Mobilità studenti *incoming*

Gli studenti *incoming* che, nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, svolgono attività formative presso l'Università degli Studi di Brescia godono degli stessi diritti e degli stessi doveri e usufruiscono degli stessi servizi degli/le studenti iscritti/e.

L'Ateneo offre agli/alle studenti *incoming* il supporto amministrativo e didattico necessario allo svolgimento della mobilità.

Gli/le studenti *incoming* devono predisporre il *Learning Agreement* contenente le attività formative, con relativi crediti, che saranno svolte durante la permanenza presso l'Università degli Studi di Brescia.

Gli esami di profitto sostenuti dagli/dalle studenti avvengono e sono registrati con le stesse modalità, tempistiche e procedure adottate per gli/le studenti/e iscritti/e presso l'Università degli Studi di Brescia.

Le disposizioni e le procedure specifiche alla mobilità degli/delle studenti *incoming* sono disciplinate nell'ambito degli accordi interistituzionali, delle indicazioni dell'Unione Europea e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 11 - Mobilità dello staff

L'Ateneo favorisce la mobilità *outgoing* e *incoming* del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo al fine di promuovere la cooperazione internazionale, lo scambio di conoscenza e l'esperienza interculturale.

Mobilità outgoing

Può effettuare mobilità per docenza il personale docente ordinario, associato, a contratto e ricercatore



il cui contratto preveda esplicitamente un incarico di docenza.

Può effettuare attività per formazione il personale docente e tecnico-amministrativo con contratto attivo almeno fino alla scadenza della mobilità.

Le attività di docenza o formazione sono concordate tra le parti prima della partenza attraverso la stipula di un *Teaching/Training Agreement* con l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento o del Responsabile di struttura.

Mobilità incoming

I Dipartimenti e gli uffici che intendano accogliere le mobilità *incoming* del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo di istituzioni estere offrono il supporto amministrativo e didattico necessario allo svolgimento della mobilità.

Art. 12 - Digitalizzazione

L'Università degli Studi di Brescia aderisce alla *European Student Card Initiative*, il progetto finanziato dalla Commissione Europea che ha lo scopo di rendere la mobilità internazionale accessibile a tutti, semplificando le procedure amministrative attraverso la digitalizzazione dei processi.

L'Ateneo si impegna a favorire la digitalizzazione di tutte le fasi della mobilità internazionale e la dematerializzazione dei documenti attraverso appositi sistemi informatici.

Art. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, dei singoli bandi e degli accordi interistituzionali sottoscritti dall'Università degli Studi di Brescia, nonché della normativa europea in materia di mobilità internazionale.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo online di Ateneo ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.